

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3288

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2005

—————

**Modifica dell’articolo 9 della Costituzione sul
diritto all’ambiente**

—————

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta di legge al Parlamento ha la finalità di introdurre anche in Italia un esplicito, indiscutibile e solenne riconoscimento costituzionale del diritto all'ambiente così come è già stato proclamato in numerosi Paesi.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto all'ambiente e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto, sia in ordine alla informazione, sia alla partecipazione, sia all'azione.

Il diritto all'ambiente è esercitato individualmente o collettivamente nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Ogni cittadino ha il dovere di rispettare e conservare le risorse culturali e naturali della Nazione, in adempimento del principio di solidarietà sociale, anche in considerazione del diritto all'ambiente delle generazioni future.

Il diritto all'ambiente deve essere inteso come diritto alla conservazione, alla razionale gestione e al miglioramento delle condizioni naturali dell'aria, delle acque, del suolo e del territorio complessivo in tutte le sue componenti, nonché all'esistenza e alla preservazione dei patrimoni genetici terrestri, dei vari ecosistemi naturali e di tutte le specie animali e vegetali che in essi vivono allo stato naturale».

